

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0002289

Roma, 15 febbraio 2013

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, si chiarisce quanto segue.

La sola nuova classificazione degli articoli pirotecnici - così come stabilita dal D.M. 4 aprile 2010, n.58, in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, con le corrispondenze di cui al D.M. 9 agosto 2011 - non comporta di per sé una variazione della sicurezza antincendio delle attività ove tali prodotti sono detenuti.

Qualora, invece, alla riclassificazione si accompagnano incrementi di quantitativi - anche in considerazione della presenza di prodotti precedentemente "non classificati" e non menzionati nel c.p.i. in corso di validità - o modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, spetta ai titolari delle stesse attività l'effettuazione di una valutazione con riferimento all'Allegato IV e ai commi 6, 7 e 8 dell'art.4 del D.M. 7 agosto 2012 e l'espletamento dei conseguenti adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Milano inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti. Procedure per rinnovo/aggiornamento del CPI a seguito del DM 9/08/2011 (classificazione d'ufficio dei manufatti di libera vendita).

Si ritiene che la riclassificazione di sostanze già detenute, comportando peraltro anche una verifica della volumetria minima del locale, deve essere trattata come modifica ai fini della sicurezza antincendio. Le procedure saranno conseguenti all'esito della valutazione. Il titolo abilitativo ai fini della prevenzione incendi resta costituito dalla sola SCIA di modifica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 12982 del 13 aprile 2012, allegata in copia, ha chiarito, in merito agli adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, che l'aggiornamento delle licenze degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti deve intendersi come una "modificazione" e non come un "nuovo rilascio". Tale semplificazione, assunta dal Dipartimento per gli aspetti legati all'acquisizione della nuova licenza, non può invece applicarsi pedissequamente alla modifica del Certificato di prevenzione incendi, soggetto all'iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Nel presupposto che le materie esplodenti "di libera vendita" erano già detenute negli esercizi di minuta vendita prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 agosto 2011, l'inserimento delle predette sostanze fra i materiali classificati non presuppone un aumento del livello di rischio dell'attività, poiché la nuova classificazione non ha cambiato i requisiti intrinseci di pericolosità dei prodotti. Tra l'altro, in base alle nuove disposizioni, le predette materie esplodenti contribuiscono alla determinazione della volumetria minima del locale e, pertanto, nel rispetto della volumetria esistente, all'ingresso delle materie esplodenti di nuova classificazione corrisponde anche un decremento delle materie classificate prima detenute.

Inoltre la modifica alle norme di sicurezza apportata dal decreto del ministro dell'interno 9 agosto 2011 non richiede nuove opere strutturali o impiantistiche ai predetti esercizi di minuta vendita che, di conseguenza, non necessitano di nuova valutazione del relativo progetto, ma solo della verifica della cubatura del locale, in base alle materie complessivamente presenti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, non prevedono, come invece richiesto al Comando dai titolari delle attività, l'aggiornamento d'ufficio del certificato di prevenzione incendi, che viene rilasciato dal Comando solo dopo la conclusione di un procedimento che viene avviato dal titolare dell'attività con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il Comando ritiene pertanto, nello spirito di semplificazione delle nuove disposizioni, che alla segnalazione certificata di inizio attività debba essere allegata una dichiarazione di non aggravio del rischio, in aggiunta alla verifica della volumetria del locale in base alle sostanze effettivamente detenute. Il Comando pertanto, a seguito di sopralluogo e in caso di esito positivo, potrà procedere, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, con i quantitativi stabiliti dalla Commissione Sostanze Esplosive ai fini dell'aggiornamento della licenza.

Si richiede pertanto l'autorevole parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi sulla tematica sopra specificata.

Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi e Esplosivi. - Prot. N. 557/P.A.S./E/003406/12982.A.P(3)

Si fa riferimento al quesito, concernente la validità delle licenze per gli esercizi di minuta vendita di materie esplosive, qui inoltrato con nota prot. 2000/11/7D/Area I Quater del 24 febbraio 2012.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, la validità delle licenze rilasciate in data antecedente al 10 febbraio 2012 è di anni uno, mentre, per quelle emesse in data successiva, la validità è di anni due.

In merito agli adempimenti di cui al 3° comma dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, si comunica che il previsto aggiornamento delle licenze in essere, da effettuarsi entro l'11 settembre 2012, deve intendersi come una **“modificazione”** e **“non un nuovo rilascio”** del titolo autorizzatorio e, pertanto, la sua validità è quella prevista dall'art. 13 del citato decreto legge, che tiene conto della data di emissione del provvedimento.

Si rammenta, infine, che, sulle nuove disposizioni introdotte da tale articolo, sono state forniti chiarimenti dallo scrivente Ufficio con circolare 557/PAS/12982.AP(3) del 22 febbraio 2012.